

alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado

- appellante -

E

Avv. MICHELE LIGUORI, nato a Napoli il 14/9/1958 ed ivi residente alla Piazza Esedra Ed. Edilforum, Is. F10, Centro Direzionale, (C.F. LGR MHL 58P14 F839K), costituitosi personalmente quale difensore di sé stesso ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum, Is. F10, Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Tiziana Conte (C.F. CNT TZN 70B52 F839G), dal quale è congiuntamente rappresentato e difeso – giusta nomina a margine della comparsa di costituzione in appello -

- appellato-

NONCHE'

EMME 1 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

- appellata contumace-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 28 aprile 2017, le parti hanno concluso riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi.

Le loro conclusioni vanno pertanto rintracciate:

A) per quel concerne la Società appellante nel suo atto di appello, con il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in totale riforma della ordinanza impugnata, innanzitutto, accogliere le seguenti conclusioni:

1. “accogliere l'appello proposto dalla Omega Immobiliare s.r.l. e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal Michele Liguori rilevando l'assenza dei

requisiti della scientia fraudis e dell'eventus damni così come provato dalla Omega Immobiliare;

2. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.

B) per quel che concerne avv. Michele Liguori, nella sua comparsa conclusionale, con la quale, per quel che ancora rileva, ha chiesto a questa Corte di voler:

- I. “rigettare l'appello in quanto generico, inammissibile ed in ogni caso pretestuoso ed infondato;
- II. con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi e, nel caso di costituzione dell'altra parte appellata, anche per assistenza contro più parti, spese generali, I.V.A. e CAP”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ~~ha~~, sulla domanda proposta da Michele Liguori, ex art. 702 bis c.p.c. avverso alla società Omega Immobiliare srl ed Emme 1 srl, di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ~~così~~ ~~deciso~~ ~~ha~~:

- 1) dichiarato inefficaci nei confronti di Liguori Michele il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22-4-11 e trascritto il 26-4-11~~x~~ ed il contratto di compravendita stipulato in data 30-5-12 e trascritto in data 29-6-2012, con cui Emme 1 srl trasferiva ad Omega immobiliare gli immobili analiticamente indicati nel ricorso introduttivo del Liguori;
- 2) condannato Emme 1 srl al pagamento delle spese di giudizio;
- 3) autorizzato il competente Conservatore dei RR.II a trascrivere la^a sentenza.¹

Avverso tale ordinanza, la società Omega Immobiliare srl, con citazione notificata alle controparti il 22 maggio 2015, s'appellava a questa Corte sostenendo che la domanda avanzata dall'avv. Michele Liguori avrebbe dovuto essere rigettata e formulando due distinti motivi di appello per:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione al pregiudizio alle ragioni del creditore e in relazione alla consapevolezza dell'evento dannoso in capo all'acquirente - contraddittorietà della sentenza;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'artt. 115-116 c.p.c.- evidente illegittimità dell'ordinanza per la mancata o errata valutazione degli elementi probatori.

E sempre Omega Immobiliare srl, in data 29 maggio 2015 si costituiva tempestivamente nel giudizio di appello.

La convenuta Emme 1 srl in liquidazione, pur regolarmente citata, non è comparsa e pertanto va dichiarata la sua contumacia.

L'appellato Michele Liguori si costituiva in giudizio in data 7 ottobre 2015 ed eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art. 342, la sua genericità, nonché l'infondatezza, chiedendone il rigetto.

Successivamente alla precisazione delle conclusioni, con la comparsa conclusionale l'appellato Michele Liguori formulava domanda di condanna ex art. 96 primo comma cpc esplicitandone gli elementi e quantificando il danno subito, nonché depositava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 512 del 18-2-2017 ed estratto del Sicic relativo alla Procedura es. Immobiliare R.G.E. 1899/2011, chiedendo per entrambi i documenti la rimessione in termini per la data di formazione degli stessi.

Ciò posto, va innanzitutto rilevata la tempestività dell'appello in esame, giacché notificato tramite Ufficiale Giudiziario all'appellato Michele Liguori e alla Emme 1 srl in liquidazione il 22 maggio 2015 e dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 702-
quater c.p.c., decorrente dalla notifica della ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado ad istanza del convenuto avv. Michele Liguori, notifica effettuata per pec in data 24 aprile 2015 alla Omega Immobiliare srl e alla Emme 1 srl in liquidazione presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado.

Per quanto attiene alla documentazione depositata con la comparsa conclusionale dall'appellato osserva il Collegio che la produzione dell'estratto del Siecic è senza dubbio tardiva; per quanto attiene alla sentenza depositata sempre con la comparsa essa è irrilevante non essendo ancora passata in giudicato.

Passa indi il Collegio ad esaminare il primo motivo con il quale la società appellante ha lamentato sia censurabile l'ordinanza sia perché resa in violazione di legge, sia perché ha compiuto una ricostruzione dei fatti non supportata dalla prova in atti, sia perché contraddittoria.

Ha lamentato l'appellante che il ~~giudicante~~ ^{giudice} avrebbe accolto gli assunti difensivi del Liguori acriticamente senza rapportarli alle prove offerte da entrambe le parti con particolare riguardo a quelle offerte dalla Omega Immobiliare srl; sulla scorta di tale premessa ha sostenuto l'appellante che erroneamente il ~~giudice~~ ^{giudice} di primo grado ha ritenuto sussistenti due dei presupposti dell'azione revocatoria invocata da controparte e precisamente:

- 1) l'eventus damni formulando specifiche doglianze;
- 2) la consapevolezza in capo alla Omega dell'evento dannoso causato al

creditore.

Riguardo all'eventus damni ha lamentato l'appellante che non vi sarebbe stata riduzione della garanzia patrimoniale giacché da un lato la Emme 1 srl dovrà ricevere il pagamento di € 2.940.000,00 dall'Omega e dall'altro, lo stesso Liguori avrebbe riconosciuto che i beni della Emme 1 srl erano stati sottoposti a sequestro e pignoramento senza però dichiarare che egli era parte di dette procedure.

Osserva il Collegio che la doglianza con la quale l'Omega Immobiliare srl, da ora per brevità l'Omega, ha affermato che i beni della Emme 1 srl, da ora per brevità la Emme, erano stati sottoposti a sequestro e pignoramento è una doglianza già formulata in primo grado e già esaminata dal giudice di prime cure e di fatto rigettata; pertanto la sua mera riproposizione in appello, con le stesse argomentazioni e deduzioni formulate in primo grado, non integra una critica all'ordinanza impugnata e va dichiarata inammissibile.

Per quanto attiene all'altra doglianza relativa alla riduzione della garanzia patrimoniale, precisa il Collegio che l'importo di € 2.940.000,00 è erroneamente riportato dall'appellante poiché, il suddetto importo è stato poi ridotto a seguito di verbale di conciliazione del 20-6-2014 a € 1.347.500,00; in ogni caso la doglianza è infondata perché tale somma di € 1.347.500,00 è insufficiente se rapportata alla enorme esposizione gravante sulla EMME nei confronti di altri creditori, come risulta incontrovertibilmente dagli atti di causa.

Ma vi è di più, giacché la somma di € 1.347.500,00 (corrispondente al totale dei restanti n.55 pagherò cambiari) dovrà essere versata alla Emme a partire dal 28-11-2029 secondo le scadenze del piano di preammortamento (cfr. verbale di conciliazione del

20-6-2014) e quindi tale somma entrerà nel patrimonio della Emme addirittura tra 13 anni dalla conclusione di questo processo.

Per quanto attiene alla consapevolezza in capo alla Omega dell'evento dannoso, rammenta il Collegio che trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, il giudice partenopeo ha ritenuto sufficiente la ricorrenza della scientia damni per il terzo.

Contro tale affermazione è rivolta la doglianza della Omega che ritiene debba ricorrere la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, non essendo sufficiente la prova che l'acquirente fosse a conoscenza della stipula del precedente contratto preliminare.

A tal fine la difesa di Omega ha richiamato precedenti giurisprudenziali.

Osserva il Collegio che è sufficiente nel caso che ci occupa la ricorrenza della scientia damni per il terzo acquirente: quest'ultima è stata provata per presunzioni gravi, precise e concordanti e con motivazione coerente, corretta ed esente da vizi.

Similmente va rigettata la doglianza rivolta per l'elemento soggettivo per il debitore che Omega vorrebbe far coincidere con la dolosa preordinazione: ma si tratta di affermazione destituita di fondamento e non suffragata dalla Giurisprudenza che la richiede soltanto per gli atti anteriori al sorgere del credito.

Tale doglianza è quindi palesemente infondata.

In conseguenza di quanto detto, il primo motivo d'appello va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va rigettato per le ragioni sopraindicate.

Passa indi il Collegio ad esaminare il secondo motivo d'appello con il quale

Omega ha lamentato l'erronea violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 115 – 116 c.p.c. e la conseguente illegittimità dell'ordinanza per la mancata o errata valutazione degli elementi probatori in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni* e quello soggettivo della *scienza damni*.

Ma tale motivo è palesemente infondato sia per le doglianze rivolte all'elemento oggettivo dell'*eventus damni* e sia per quelle rivolte all'elemento soggettivo per le ragioni che verranno espresse di seguito nella motivazione.

Ha lamentato Omega che erroneamente il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'*eventus damni* ponendo alla base della sua decisione solo le argomentazioni del Liguori e non anche la documentazione probatoria della resistente Omega.

Ha contestato nello specifico l'appellante che la decisione di primo grado si baserebbe solo sulle argomentazioni del ricorrente senza averle confrontate né con la documentazione depositata da quest'ultimo, né soprattutto con quella della resistente Omega, oggi appellante, come fosse una decisione astratta, non suffragata dalle prove allegare e provate che devono sorreggere la decisione stessa.

Ha lamentato inoltre l'illogicità della decisione poiché il Liguori non avrebbe offerto la prova dell'evolversi in peggio del patrimonio del debitore, ed il giudizio sarebbe stato reso solo rispetto alla pendenza delle liti gravanti su Emme 1 srl e con riguardo ad un bilancio gravemente deficitario della stessa.

Ha lamentato l'Omega che il giudicante non avrebbe considerato e valutato una serie di "poste attive" della Emme, e precisamente:

a) la esistenza di crediti della venditrice Emme 1 verso terzi, inquilini, e condomini;

- b) riduzione del finanziamento (con contestuale frazionamento per € 20.000.000,00 stipulato dalla Emme 1 con Unicredit con atto del 24-6-2009 rep. n. 237.023) con accollo da parte della Omega;
- c) incasso del saldo prezzo degli immobili;
- d) altri giudizi di cui il Liguori è a conoscenza;
- e) cause attive di Emme 1 contro l'Enpam.

Preliminarmente osserva il Collegio che le affermazioni di cui alle lettere a), d) e e) sono dedotte in questa fase di giudizio in maniera generica; ad ogni modo dalla lettura della comparsa di primo grado della Omega emerge che anche in quel grado di giudizio tali deduzioni sono state proposte in maniera generica e lacunosa.

Rileva infatti il Collegio come a fronte di un credito dell'appellato di € 2.250.000, l'Omega si sia limitata ad affermare di avere dei crediti nei confronti terzi, inquilini, e condomini senza specificare, né allegare i titoli e l'entità dei crediti; ugual dicasi per l'affermazione di avere cause attive contro ENPAM senza alcuna allegazione specifica né documentazione.

Per tali ragioni il Collegio considera le deduzioni di cui alle lettere a), d) e e) inammissibili.

Per quanto attiene alla affermazione relativa all'incasso del saldo prezzo degli immobili, osserva sempre il Collegio che, a parte la sua genericità perché non viene specificato di quali immobili si parli, se questa si riferisce al saldo che la Omega deve alla Emme per l'acquisto degli immobili del 30-5-2012, di tale deduzione si è data ampio chiarimento nella motivazione del primo motivo d'appello, a cui si rimanda per brevità.

Infine per quanto attiene alla deduzione relativa alla riduzione del finanziamento con

accollo di € 1.685.000,00 da parte della Omega, pattuito nel contratto del 30-5-2012, (con la conseguenza che la Emme non è più gravata dal suddetto pagamento), è deduzione infondata perché tale somma è sempre insufficiente se rapportata alla enorme esposizione debitoria della Emme come emerso dagli atti di causa.

Ha lamentato inoltre l'appellante l'illogicità della decisione poiché il Liguori non avrebbe offerto la prova dell'evolversi in peggio del patrimonio del debitore, ed il giudizio sarebbe stato reso solo rispetto alla pendenza delle liti gravanti su Emme e con riguardo ad un bilancio gravemente deficitario della stessa.

Ma tali contestazioni sono destituite di fondamento perché tale prova è stata data nel giudizio di primo grado quantomeno in via presuntiva: difatti si legge nel ricorso ex art.702 bis (pag. 15-16-17) che alla data del contratto definitivo intercorso tra la Emme e l'Omega (30-5-2012) gli immobili ed i posti auto (solo fittiziamente) venduti alla s.r.l. Omega Immobiliare, seppur in parte, erano i soli a non essere gravati da precedenti ipoteche volontarie e pignoramenti immobiliari.

A quella data gli altri immobili di proprietà della Emme 1 srl, non alienati alla Omega, erano stati colpiti da pignoramento immobiliare dell'ENPAM o erano gravati da ipoteca volontaria rilasciata alla Banca UNICREDIT per un totale di € 10.000.000,00.

Inoltre il ricorrente aveva dato prova della pendenza di altre liti, e che, oltretutto, in data 28-1-2014 la Emme era stata messa in liquidazione.

Sulla base di tale quadro, il giudice di primo grado ha affermato avere la società un bilancio gravemente deficitario anche se nessun bilancio era stato depositato in atti riferendosi ovviamente alla ricostruzione patrimoniale datane, attraverso gli atti e la

documentazione, dal ricorrente, affermando che il ricorrente aveva provato documentalmente che la Emme aveva un'esposizione debitoria che "sembra più che esaurire il valore del suo patrimonio immobiliare".

Né nel giudizio di primo grado è stata data la prova da parte della resistente di possedere altri beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale.

Inoltre ribadisce il Collegio che per esperire l'azione revocatoria basta anche che si renda più difficile o incerto il recupero del credito e non, come vorrebbe Omega, che si dimostri la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n.1896/2012).

Per tutte queste ragioni ritiene il Collegio siano da rigettare le doglianze promosse, riguardo all'elemento dell'eventus damni, con il secondo motivo d'appello.

Per quanto attiene alle doglianze rivolte all'elemento soggettivo della scientia damni in capo all'acquirente, la difesa di Omega ha dedotto che erroneamente il giudicante di primo grado le ha desunte da:

- a) le condizioni insolitamente vantaggiose della compravendita;
- b) il collegamento tra venditore e acquirente.

Le doglianze relative al punto b) a parere del Collegio sono tutte fragili e volte capziosamente a mettere in rilievo eventuali incongruenze della motivazione della ordinanza di primo grado, senza riuscire a scalfire il ragionamento corretto del giudice basato in primo luogo sulla documentazione in atti, oltre che sulle affermazioni del ricorrente.

Di nessun valore, per le ragioni che si dirà, sono le affermazioni di cui a pag. 9 dell'atto d'appello dove si legge: "La circostanza che il sig. Cesarano sia procuratore

speciale di Emme 1 e di Bennu s.r.l. che a sua volta è società partecipata per il 50% dalla Omega è irrilevante nel caso di specie, poiché la partecipazione alla società Bennu da parte di Omega è avvenuta in epoca successiva al preliminare di vendita e tra l'altro amministratore della stessa non è Rosa Palumbo ma tal Passero Donato”.

Dalla documentazione camerale in atti emerge infatti che la Emme 1 srl è partecipata dalla Pierre srl che a sua volta era partecipata dalla Omega Immobiliare srl.

Inoltre la Intermedia srl (già socia unica di Emme 1 srl) quale cedente e la Omega Immobiliare srl, quale cessionaria hanno stipulato un atto di cessione di quote della Pierre srl in data 23-12-2011; la Pierre srl che è l'attuale socia di Emme 1 srl e la Omega Immobiliare partecipano la Bennu srl; della Bennu srl è procuratore speciale Arturo Cesarano e all'epoca della stipula del preliminare e del definitivo per cui è causa Cremona Riccardo era il suo amministratore, quest'ultimo già in data 4-4-2011 aveva acquistato la metà delle quote della Pierre srl.

Sempre dalle visure in atti risulta che hanno ricoperto cariche amministrative, di liquidazione o in veste di soci nella Omega Immobiliare srl, nella Pierre srl, nella gestimpianti srl e nella Gestimmobiliare, i sig.ri Cremona Francesco, Maurizio e Riccardo e la sig.ra Anselmi Vanda, tutti legati tra loro da vincoli parentali.

Da ultimo la Intermedia srl tramite la Gestimpianti e la Gestimmobiliare ha posseduto fino alla data del 7-4-2014 l'intero capitale di Emme 1 srl, data in cui subentrerà la Pierre srl.

Da quanto detto risulta acclarato quindi il collegamento tra parte venditrice e parte acquirente, come già affermato nella ordinanza impugnata.

Per quanto riguarda la doglianza rivolta all'elemento soggettivo della scientia

damni in capo all'acquirente, basata sulle condizioni insolitamente vantaggiose concesse dalla Emme alla Omega nella compravendita oggetto dell'azione revocatoria, l'Omega ha lamentato non aver il giudice dato idonea spiegazione del perché abbia ritenuto insolitamente vantaggiose tali condizioni nonostante esse fossero la conclusione di azioni giudiziarie intentate tra le due parti ed esplicitate con chiarezza negli atti di causa.

Al riguardo occorre premettere che, come è risultato incontrovertibilmente dalla documentazione in atti, Emme stipula il preliminare con Omega in data 22-4-2011 promettendo in vendita 19 appartamenti e 19 posti auto (come meglio descritti nel suddetto atto) per il prezzo di € 6.510.000,00; successivamente per le vicende giudiziarie intervenute tra le parti Emme e Omega pattuiscono un definitivo nuovo accordo nel verbale di conciliazione del 2014, dal quale risulta che l'unica somma che Emme ha incassato è quella di € 250.000,00 (vedasi preliminare) e la somma di € 400.000,00 stabilita nel verbale stesso.

Le parti converranno inoltre:

- 1) un saldo prezzo di € 1.347.500,00 da versare a partire dal 28-11-2029;
- 2) l'accollo del mutuo di € 1.685.000,00 a carico di Omega.
- 3) la rinuncia espressa di Emme all'ipoteca legale sugli immobili stessi.

In sostanza, alla data del definitivo del 30-5-2012, gli immobili compravenduti sono stati alienati per un totale di € 650.000,00 oltre un saldo prezzo da versare a partire dal 2028, ed un accollo del mutuo di € 1.685.000,00. Si tratta di un'operazione sicuramente straordinariamente vantaggiosa per l'Omega, che acquista addirittura 19 appartamenti e 19 posti auto.

A conforto di quanto detto c'è l'affermazione della difesa della Emme che, limitatamente ai soli immobili che erano stati promessi in vendita al Liguori, e che sono solo una parte di quelli poi venduti da Emme alla Omega, dichiara che il valore degli immobili promessi al Liguori è pari a € 4.165.000,00 e spiega le ragioni per cui al Liguori era stato accordato un prezzo di vendita notevolmente più basso (cfr. ordinanza del 21-6-2012 del Tribunale di Napoli, di autorizzazione del sequestro conservativo, doc. 14 fasc I° grado, pag. 5 parte appellata).

Per tutte queste ragioni ritiene il Collegio siano da rigettare le doglianze promosse, riguardo all'elemento soggettivo della scientia damni, con il secondo motivo d'appello.

E pertanto va rigettato in toto il secondo motivo d'appello proposto.

Per quanto attiene infine alla domanda per lite temeraria formulata ai sensi dell'art. 93 primo comma cpc dall'appellato, reputa il Collegio che essa sia tardiva in quanto proposta oltre la precisazione delle conclusioni, dichiarandola perciò inammissibile.

Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, e tenuto conto della nota spese depositata dall'avv. Liguori, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e, in particolare, del valore della controversia (da collocare nello scaglione tra i 2.000.000,01 euro ed € 4.000.000,00) e del mancato espletamento in grado d'appello di una vera e propria fase istruttoria.

Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, va

dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Omega Immobiliare srl, con citazione notificata a Michele Liguori ed alla Emme 1 srl in liquidazione il 22 maggio 2015, contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- A) dichiara la contumacia della Emme 1 srl in liquidazione;
- B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- C) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nell'importo di € 18.600,00 ^(dieci: ~~4~~ diecimila seicento) per i compensi oltre il 15% per le spese generali;
- D) dichiara inammissibile la domanda di responsabilità aggravata formulata da Liguori Michele;
- E) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.

Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2017.

Il Giudice ausiliario estensore

(dr.ssa Silvia Serafini)

Silvia Serafini

Il Presidente

(dr. Paolo Celentano)

Paolo Celentano

